



Bando per l'erogazione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione nell'anno 2018

Con determinazione n. 508 assunta il 18.9.2018, rettificata con determinazione n. 522 in data 24.9.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R. 41/2015, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 6 marzo 2018, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16.5.2018 e della determinazione n. 312 del 17/5/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Casa

RENDE NOTO

che sono riaperti dal 18.9.2018, con le modalità ed i criteri sotto indicati e relativi al bando pubblicato in data 17 maggio 2018 ed entro e non oltre il **18 ottobre 2018** i termini per la presentazione della richiesta finalizzata ad ottenere un contributo economico ad integrazione del canone di locazione relativo al periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2018.

Art. 1

Requisiti di ammissione al concorso

Sono ammesse al presente bando di concorso le persone che, alla data di pubblicazione del precedente bando (**17/05/2018**):

- abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Agliana e nell'immobile per il quale viene chiesto il contributo;
- presentino dichiarazione I.S.E.E. conforme ai nuovi criteri di cui al regolamento adottato con D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, in vigore da gennaio 2015, dalla quale risulti un valore ISE non superiore a € 28.470,83;
- presentino certificazione, dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza sul valore ISE del canone annuo, al netto degli accessori, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - per la fascia A) valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 13.192,92 corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018, rispetto al quale l'incidenza del canone - al netto degli oneri accessori - risulti non inferiore al 14%;
 - per la fascia B) valore ISE compreso fra l'importo di € 13.192,92 corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 e l'importo di € 28.470,83, con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore a € 16.500,00, corrispondente al limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabilito con L.R.41/15;
- patrimonio mobiliare, risultante dalla dichiarazione ISEE, non superiore a € 16.000,00;
- assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio ad uso abitativo ubicato nel territorio italiano o all'estero;
- assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o autovettura di prima immatricolazione, superiore a 1600 di cilindrata acquistata da un qualsiasi componente del nucleo familiare nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, sulla base di documentata indisponibilità della proprietà;
- titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, dell'alloggio in cui hanno la residenza, di proprietà pubblica o privata, o assegnazione di un alloggio di proprietà privata con titolarità al Comune con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R. 20.12.1996 n. 96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- inesistenza di altri benefici attribuiti da Enti pubblici in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

Art. 2

Nucleo familiare

- Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F., fatto salvo quanto riportato al successivo punto.
- Per il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente, devono essere ugualmente dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

Art. 3

Modalità del calcolo del reddito

- Il reddito richiesto per l'accesso al contributo è calcolato, a seconda della fascia d'inserimento, con le modalità indicate al precedente art. 1.;
- Per gli studenti universitari, il reddito imponibile di riferimento è quello dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

Art. 4

Autocertificazione dei requisiti

- Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 15 L. 12.11.2011 n. 183, è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 1 del presente bando, ad esclusione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione e relativa imposta di registrazione, che devono essere dimostrati con la presentazione delle corrispondenti ricevute e del contratto di locazione, nonché, nel momento della erogazione del contributo, della eventuale idonea documentazione di indisponibilità dell'alloggio di cui all'art. 1 punti e) e g).
- L'ammissibilità della domanda presentata da coloro che dichiarino un reddito inferiore a quello della locazione o un ISE pari a zero e non risultino non a carico del Servizio Sociale è subordinata alla dichiarazione circa la fonte di sostentamento e deve essere integrata dalla dichiarazione sostitutiva del soggetto che presta l'eventuale aiuto economico, corredata dalla documentazione reddituale da parte del medesimo.

Art. 5

Formazione e pubblicazione delle graduatorie

- Il Comune, mediante apposita determinazione del sottoscritto, procede **entro il 23.10.2018** all'adozione della **graduatoria provvisoria** degli aspiranti beneficiari, basandosi esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai medesimi.

- I richiedenti in possesso dei requisiti sono classificati nelle fasce indicate all'art. 1 seguendo, in ordine decrescente, la percentuale di incidenza canone/valore ISE prevista per ciascuna fascia.
- A parità di posizione, viene data la precedenza ai cittadini che risultino residenti da più tempo nel Comune di Agliana.
- La graduatoria provvisoria **viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni**.
- Avverso il provvedimento di cui al punto 1) è possibile proporre opposizione alla Commissione Comunale Alloggi di all'art. 3 comma 1, lett. C) della menzionata L.R. 96/1996 e ss.mm.ii., **entro il 7 novembre 2018**.
- La **graduatoria definitiva** viene adottata con le medesime modalità della provvisoria dopo la chiusura del termine di cui sopra, qualora non siano pervenuti ricorsi. In presenza di questi ultimi, il loro esame è demandato alla Commissione Comunale Alloggi, che procede poi alla redazione della **graduatoria definitiva entro il 22 novembre 2018**.
- La graduatoria definitiva, come la provvisoria, **viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni**.

Art. 6

Modalità di calcolo, entità e decorrenza del contributo

- Il calcolo del contributo viene effettuato nel rispetto dei criteri fissati dalle lettere A) e B) del comma 3 dell'art. 2 del citato Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.6.1999, tenendo conto sia del periodo di effettiva validità del contratto di locazione regolarmente registrato, sia del canone di locazione in esso risultante, al netto degli oneri accessori.
 - La ripartizione delle risorse a disposizione del Comune avviene secondo le seguenti priorità:
 - contributi a favore di soggetti collocati nella fascia A) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14% ;
 - contributi a favore di soggetti collocati nella fascia B) con percentuale di incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.
 - Il contributo è erogato secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati al punto 2), fino all'esaurimento dei fondi.
 - Ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito la Giunta Comunale ha stabilito un canone massimo di € 600,00 mensili quale media locale praticata sul libero mercato. Pertanto, in presenza di canone di importo superiore, la somma eccedente non viene computata nel calcolo dell'incidenza.
 - L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE del nucleo familiare riportato sulla dichiarazione ISEE conforme ai nuovi criteri di cui al regolamento adottato con il richiamato DPCM 159/2013, in vigore da gennaio 2015. Il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi:
 - fascia A)** per nuclei in possesso di un valore ISE non superiore a due pensioni minime I.N.P.S., l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone annuo di locazione eccedente il 14% fino ad un massimo di € 1.085,00 (pari al 35% di € 3.100,00 annui);
 - fascia B)** per i nuclei in possesso di un valore ISE non superiore al limite di reddito stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica calcolato secondo le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/1996, l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone annuo di locazione eccedente il 24 % dello stesso reddito imponibile, fino ad un massimo di € 813,75 (pari al 26,25% di € 2.325,00 annui).
 - Il contributo decorre dall'1 gennaio 2018 o dalla successiva data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda. Nel caso di trasferimento della residenza presso altro alloggio ubicato nel Comune di Agliana, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
 - L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione e a decorrere dalla residenza anagrafica nell'immobile oggetto della domanda. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del beneficio.
 - Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

Art. 7

Modalità di liquidazione del contributo

- Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, dopo l'erogazione delle relative risorse da parte della Regione Toscana, salvo diversa determinazione della sottoscritta, da assumere su proposta del Servizio Sociale Professionale.
- La liquidazione del contributo spettante ad un soggetto che abbia dichiarato ISE zero è subordinata all'attestazione della sottoscritta, da rendere in veste di Responsabile del Servizio Sociale dopo il 31.12.2018, inerente la concessione all'interessato di provvidenze economiche ordinarie e continuative pari almeno all'importo del canone di locazione annuo dallo stesso sostenuto.
- Il contributo viene erogato esclusivamente per il periodo in cui permangono tutti i requisiti di ammissione al concorso.

- I destinatari del beneficio, improrogabilmente **entro il 31 gennaio 2019**, devono far pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), senza che quest'ultimo debba farne apposita richiesta e salvo le morosità, le ricevute del canone corrisposto nell'anno 2018, copia dell'attestazione di pagamento della/e imposta/e di registrazione del contratto, nonché, per i cittadini stranieri, certificazione rilasciata dal paese di origine tradotta e legalizzata, di assenza di proprietà immobiliari di tutti i componenti maggiorenni della famiglia. La mancata esibizione della documentazione comporta la decadenza dal beneficio.
- Il contributo spettante viene erogato sulla base dell'effettivo ammontare del canone di locazione corrisposto. Qualora quest'ultimo non consenta di liquidare il beneficio per l'intero importo, la somma rimanente rientra nella disponibilità del Fondo.
- Nel caso in cui, dall'esame delle ricevute, si accerti un canone effettivo diverso da quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si dà luogo a revisione della graduatoria se le somme pagate risultino superiori, mentre si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al nuovo calcolo del contributo se gli importi versati siano inferiori a quanto dichiarato. Anche in questa eventualità, il minor importo erogato contribuisce all'aumento del Fondo.
- Il ricevimento del contributo da parte di persone inserite nella graduatoria comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la possibilità di ottenere tale beneficio, mentre l'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche se rifiutato, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio.
- Qualora il contributo sia destinato ad un conduttore moroso, è consentito a quest'ultimo, con apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta anche dal locatore, di delegare il medesimo a riscuotere una parte o l'intero ammontare, a sanatoria della morosità, con contestuale impegno del locatore a rilasciare apposita quietanza, secondo quanto previsto dall'art. 11 - comma 3 - della L. 431/98.
- Il contributo spettante ad una persona deceduta, calcolato con riferimento al periodo di residenza della stessa nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto versamento del canone, è erogato agli eredi previa presentazione di dichiarazione che attesti il loro stato.

Art. 8

Termine di presentazione delle domande

Le domande debbono pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del **18 ottobre 2018**.

Art. 9

Modalità di presentazione delle domande

- Le istanze, da predisporre in carta libera ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642., potranno essere predisposte presso l'U.R.P. utilizzando esclusivamente i moduli ivi reperibili.
- Le richieste, sottoscritte da un qualunque soggetto del nucleo familiare e corredate da tutta la necessaria documentazione, devono indicare l'indirizzo al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Art. 10

Controlli e sanzioni

- Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare proprie verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle persone partecipanti al bando, nonché di segnalare alla Guardia di Finanza le situazioni non completamente trasparenti, per i necessari controlli.
- Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta la decadenza dei benefici attribuiti in base a dichiarazioni sostitutive risultate non veritiere (comprese quelle attestanti la fonte di sostentamento) e, qualora tale infrazione venga commessa da cittadini ai quali il contributo (o parte di esso) sia già stato liquidato, il Comune si attiverà per il recupero delle somme indebitamente percepite dagli interessati, gravate da interessi legali.

Art. 11

Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Responsabile del procedimento è l'Istr. Amm. Giuseppina Chiaroni (tel. n. 0574 678951 o numero verde 800131161), al quale possono essere poste eventuali richieste di chiarimenti o informazioni.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

I dati che saranno forniti dai richiedenti il beneficio sono finalizzati alla conduzione del procedimento attivato con il presente bando e saranno trattati esclusivamente a tale scopo in osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa in esso richiamata ed al Codice Civile.

Agliana, li 18 settembre 2018

La Funzionaria Responsabile.
Dr.ssa *Domenica Morabito*